

SEZIONE 3 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

SEZIONE 3.1 – DEFINIZIONI SPECIFICHE RCT/O

Art. 1) Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

CONTRAENTE: CONI SERVIZI S.p.A.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente, il legale rappresentante, gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato e gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi.

RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici in caso di sinistro.

COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

PERDITE PECUNIARIE: i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggianti a cose ed animali.

DANNO CORPORALE: il pregiudizio economico conseguente a morte o lesione, ivi compresi danni alla salute, biologici, esistenziali, morali.

DANNO MATERIALE: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

MASSIMALE PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, quale sia il numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni, o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

MASSIMALE PER ANNO: la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.

Art. 2) Attività' e caratteristiche del rischio

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali debba rispondere.

La garanzia assicurativa riguarda anche, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività che il Coni organizza durante l'anno, anche con la propria organizzazione territoriale, attività teoriche e pratiche, manifestazioni sportive, promozionali e gare;
- le attività sportive e ricreative rientranti nell'ambito dei Progetti Regionali e Provinciali indette organizzate e svolte in conformità delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti tecnici CONI, ivi inclusi i relativi allenamenti autorizzati e controllati;
- le indispensabili operazioni preliminari e finali relative alle gare, alle manifestazioni, agli allenamenti come sopra specificati, purché il fatto si avvenuto sui campi, sulle piste, negli impianti, nei locali accessori ed in genere nei luoghi e sui percorsi destinati allo svolgimento dei relativi Progetti Provinciali e Regionali, compreso il soggiorno degli atleti partecipanti nelle sedi in cui si effettuano le gare, durante il periodo di durata della relativa trasferta;
- i viaggi, limitatamente agli spostamenti organizzati dal Contraente e dagli altri Enti interessati, in funzioni o per i compiti di partecipazione ai progetti, per portarsi ai luoghi e per tornare dai luoghi delle gare, delle manifestazioni e degli allenamenti e svolti con mezzi di trasporto pubblici o da noleggio. La copertura per i rischi di viaggio viene estesa ai trasferimenti che gli atleti partecipanti effettuano con mezzi da impiegare in gara e/o in allenamento per recarsi al luogo ove si svolgono le manifestazioni. Tale garanzia si intende prestata dal punto di raccolta e per tutto il tragitto necessario per portarsi al luogo di allenamento e/o gara, durante l'eventuale soggiorno e successivo ritorno al centro di raccolta;
- le iniziative ed attività previste in attuazione di programmi nazionali e locali secondo i format definiti dal CONI.
- le attività poste in essere dalla Società Il Parco Sportivo Foro Italico in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi della CONI Servizi Spa, ovvero l'attività di conduzione e gestione del circolo polisportivo presso lo Stadio del tennis al Foro Italico ed organizza e svolge le attività dilettantistiche anche di natura agonistica relative alle discipline sportive del tennis, del nuoto, dell'atletica leggera, del calcio, della ginnastica nonché a tutte le altre discipline sportive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- l'attività di gestione dell'informatizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni Sportive associate da parte della società controllata Coninet S.p.A.

La Società si obbliga a tenere indenne:

- i partecipanti;
- il Contraente ed il CONI;
- le società controllate della Contraente;
- gli Enti organizzatori intesi a titolo esemplificativo e non limitativo i Comitati Regionali del CONI, gli Istituti scolastici pubblici e privati, i centri Sportivi e le Società Sportive, le palestre, le piscine che abbiano avuto autorizzazione ufficiale alla manifestazione sportiva dai suddetti Comitati;

per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 nr. 222.

SEZIONE 3.2 – RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art 1) Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art 2) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.

Art 3) Novero dei terzi

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti, i prestatori d'opera presi in affitto tramite Ditte regolarmente autorizzate, e i prestatori di lavoro para-subordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al seguente articolo.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

Sono altresì considerati terzi i prestatori di lavoro, limitatamente ai danni corporali causati da crollo strutturale totale o parziale dei fabbricati, anche durante la vigenza del servizio.

- b) Partecipanti alle attività di natura sportiva di cui ai progetti nazionali, regionali e provinciali;
- c) Gli enti organizzatori intesi a titolo esemplificativo e non limitativo i Comitati Regionali del CONI, gli Istituti scolastici pubblici e privati, i Centri sportivi e le Società sportive, le palestre, le piscine che abbiano avuto autorizzazione ufficiale alla manifestazione sportiva dai suddetti comitati.

Art. 4) Qualifica di terzi tra le società controllate



L'assicurazione conserva la propria validità anche per i danni che le Aziende Assicurate abbiano cagionato ad altre aziende Assicurate, nonché ai loro dipendenti, legali rappresentanti ed amministratori. Le Società Assicurate sono, pertanto, considerate terze fra loro a tutti gli effetti.

Art. 5) Assicurazione anche per conto

Le garanzie tutte prestate con la presente polizza esplicano efficacia anche per conto e nell'interesse delle seguenti Società controllate/collegate:

- Coninet S.p.A.;
- Parco Sportivo Foro Italico;

alle quali, pertanto, viene riconosciuta la qualifica di Assicurato.

In relazione a quanto precede, si conviene che:

l'Assicurato/Contraente si impegna a denunciare, in sede di regolazione del premio a termini dell'art. 11 che segue, anche il fatturato delle su richiamate Società controllate; in caso di corresponsabilità tra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

Sono altresì considerati terzi:

- 1) le persone investite di una carica in seno all'Ente assicurato in relazione a danni subiti, alla persona ed alle cose, durante l'espletamento del mandato;
- 2) i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;
- 3) lavoratori con rapporto di lavoro somministrato;
- 4) a titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti al punto a) che precede, (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e no), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato o, a seguito di Convenzione, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al successivo articolo.

Gli assicurati sono considerati terzi fra di loro.

Vengono considerati terzi, limitatamente per le lesioni personali o morte, i seguenti soggetti:

- 1) i membri del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, del Collegio dei revisori dei Conti e del Comitato Nazionale Sport per Tutti, il Presidente ed il Segretario Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché i componenti del Collegio Sindacale, ivi compresi i loro familiari;
- 2) gli sportivi (atleti, tecnici ed ausiliari) gli associati e le altre persone estranee e no all'organizzazione, gli spettatori, frequentatori abituali ed occasionali dei fabbricati;
- 3) il personale medico, paramedico e tecnico dei centri medico-sanitari non dipendenti e professionisti in genere dell'assicurato;
- 4) ricevitori e loro dipendenti;
- 5) le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, Finanza, ect.) che a qualsiasi titolo si trovino nell'ambito delle strutture del Contraente / Assicurato.

Art 6) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

pag. 39 di 52

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi di legge per gli infortuni sofferti, durante il periodo di validità della presente assicurazione, da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all'INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i. e ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., incluse le figure di collaborazione previste dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 (c.d. LEGGE BIAGI) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i.;
- b) ai sensi del codice civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi, oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di lavoro di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose;
- c) Ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa;
- d) Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

L'invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazione e/o integrazioni e D.lgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. .

Il risarcimento derivante da danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l'applicazione di alcuna franchigia.

L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

La garanzia R.C.O si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al dlgs 276/2003 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.

La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la
pag. 40 di 52

Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.

Art 7). Estensione della garanzia alle malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., in vigore al momento del sinistro, dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i., nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.

Art 8) Rivalsa INPS ed Istituti similari

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni o da enti similari.

Art.9) Responsabilità civile personale

La società risponde della:

- a) responsabilità civile personale - per danni a persone, a cose e o animali - del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) responsabilità civile personale - per danni a persone, a cose e/o animali - di tutti i dipendenti e Dirigenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge BIAGI e s.m.i., inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; tali dipendenti, incluso il Segretario e direttore, sono considerati terzi tra di loro;
- c) responsabilità civile personale delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato, compresi i volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, personale distaccato di amministrazioni terze presso l'Ente etc., ma della cui opera questi si avvalga;
- d) responsabilità civile personale delle figure contemplate dal D. Lgs N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo;
- e) responsabilità civile personale derivante dalla violazione delle norme sulla "Tutela delle persone D.lgs 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo;
- f) responsabilità civile personale di stagisti, studenti, borsisti, allievi, volontari della protezione civile, ecc, che prestano servizio presso l'Assicurato o, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente.

Art 10) Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende :

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:

- a) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni , impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- b) da furto;
- c) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- d) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- e) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili;

pag. 42 di 52

- f) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso od aperta al pubblico;
- g) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- k) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- l) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art 11) Rischi atomici, danni da esplosivi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
- b) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.

SEZIONE 3.3 – CONDIZIONI PARTICOLARI – ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 1 Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo

- 1) RC per danni derivanti da dolo e/o **colpa grave delle persone** di cui deve rispondere l'Assicurato;
- 2) RC derivante al Contraente **da fatto di amministratori, consiglieri, revisori, dipendenti e/o collaboratori in genere, compreso il Segretario**, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
- 3) RC derivante al Contraente **da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, comprese tensostrutture, terreni, anche agricoli, impianti sportivi, piscine, parcheggi, teatri, cinematografi, etc. e relativi impianti ed attrezzature (compresi pannelli solari e fotovoltaici, ascensori, montacarichi e simili mezzi meccanici, e quant'altro di pertinenza o a servizio di fabbricati)**, utilizzati direttamente dal contraente per la sua attività, oppure da terzi, compresi i lavori di manutenzione. Gli immobili possono essere adibiti a qualsiasi uso, esercizio, manifestazione o

pag. 43 di 52

spettacolo. L'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si svolge l'attività dedotta in contratto compresi:

- a) Piazzali, strade interne allo stabilimento e recinzioni;
- b) Giardini, parchi, alberi di alto fusto;
- c) Magazzini e/o depositi pertinenziali nonché relativi impianti fissi;

e comprende:

- d) I danni derivanti dai lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei suindicati beni;
- e) I danni conseguenti a guasti o rotture dagli impianti idrici o di riscaldamento;
- f) I danni derivanti dalla caduta di neve da fabbricati e/o piante, sempreché l'evento sia riconducibile a colpa dell'Assicurato;
- g) La responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 quale committente di lavori sempreché:
 - L'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008;
 - Dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte od un'invalidità permanente.

Dalla presente estensione di garanzia restano esclusi i danni derivanti da:

- Lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

- 4) RC derivante al Contraente **da proprietà e/o conduzione e/o uso di strade**, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio
- 5) RC derivante al Contraente **da proprietà e/o conduzione e/o uso e/o sorveglianza, e/o custodia, e/o manutenzione di piazze**, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere, apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, cancelli, tribune, piste, palestre, piscine, botteghini, centri medico-sanitari, bar, ristoranti, foresterie, unità di tipo alberghiero, insegne e cartelli pubblicitari etc.;
- 6) RC derivante al Contraente dalla **committenza ad imprese o persone di lavori, di servizi o altro**;
- 7) RC derivante al Contraente da **proprietà e o conduzione di centrali, impianti**, cabine di elettricità;
- 8) RC per **danni a cose di terzi conseguenti ad incendio**, esplosione, scoppio, di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- 9) RC per danni a **cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo**;
- 10) RC per danni a cose **di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione** di lavori;
- 11) RC per danni alle **cose sulle quali si eseguono** lavori;
- 12) RC per i danni (escluso il furto) **ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti** in parcheggi ed aree dell'Ente, compresi i veicoli del Segretario, direttore, dei Consiglieri e degli Amministratori;

- 13) RC per danni a **veicoli sotto carico o scarico nonché** alle cose di terzi sugli stessi giacenti oppure trasportate, sollevate, movimentate, anche con mezzi meccanici o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
- 14) RC derivante all'Assicurato nella qualità di **committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.** con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto è estesa ai danni subiti dai trasportati;
- 15) RC derivante dall'uso e dalla **circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria** l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione. Per i veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria la presente copertura avrà valenza per le fattispecie non previste dalla L. 990/69 e successive modificazione od integrazioni.
- 16) RC che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone **nei casi di aggressione a scopo di rapina** verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
- 17) RC connessa a **detenzione di cani, a servizio** di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- 18) RC derivante alla Contraente per danni provocati a **terzi da stagisti, ricercatori**, praticanti, borsisti, consulenti, ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato ed anche mentre gli stessi, a seguito di Convenzione/ Progetto, esplicano la loro attività presso le aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
- 19) RC derivante **dall'organizzazione di attività ricreative, manifestazioni sportive**, comprese gite organizzate/autorizzate/patrociate dal Coni e dal Coni Servizi Spa;
- 20) Da attività di pulizia e manutenzione di quanto descritto nella voce fabbricati direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale semprechè sussista la responsabilità della Contraente;
- 21) In qualità di organizzatore di centri ricreativi estivi ed invernali, dalla gestione di attività cinematografiche e teatrali purché effettuate direttamente dal Contraente;
- 22) Dall'organizzazione di corsi professionali e convegni, dalla partecipazione ad esposizioni e fiere;
- 23) RC derivante dall'organizzazione in **ambito interno di corsi d'istruzione tecnico pratica, incluso addestramento squadre anti-incendio composte da personale della Contraente**;
- 24) RC derivante dalla **proprietà e/o gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della** somministrazione di prodotti e dello smercio in genere, nonché lavorazione e

smernio di prodotti agricoli; RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo;

- 25) RC inerente alla proprietà e/o esercizio di ambulatori medici dell'istituto di Medicina di Scienza dello Sport e della Federazione Medico Sportiva Italiana;
- 26) RC derivante dalla proprietà delle **apparecchiature concesse in comodato a terzi**; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l'assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
- 27) Dall'organizzazione di visite agli uffici, gli impianti sportivi e ai fabbricati del Contraente / Assicurato e/o di terzi;
- 28) R.C. derivante all'assicurato per fatti connessi alla **normativa in materia di privacy, prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori** sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche/variazioni, malattie professionali, materia di igiene (**rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore**).

Art. 3) Interruzione o sospensione di attività

RC derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriale, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale RCT pattuito in polizza con un limite del 10% del massimale stesso. Per detti danni rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.000,00.

Art. 4) Rinuncia al diritto di rivalsa

La società rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le consociate e/o consorelle (e loro dipendenti) direttamente o indirettamente collegate con il Contraente / assicurato.

Art. 5) Dichiarazioni inesatte sul rischio

Si da atto che ogni errore, omissione, inesatta dichiarazione ed imprecisa individuazione di un qualsiasi rischio che non sia frutto di dolo in cui l'Assicurato sia incorso all'atto della stipula del contratto e durante il corso di esso, non determina nullità di garanzia, decadenza del diritto di indennizzo, applicazione della regola proporzionale, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio di base al vero stato di rischio salvo che non si sia in presenza di aggravamento tale che, se conosciuto non avrebbe consentito l'assicurazione.

Art. 6) Pluralità di Assicurati

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze riflettenti assicurazione di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

Art. 7) Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o in capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente polizza.

Art. 8) Inquinamento Accidentale

A parziale deroga delle "Esclusioni" previste dalla presente sezione di copertura assicurativa, la garanzia si estende alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Art. 9) Sorveglianza Pulizia Riparazione e Collaudo

Resta convenuto che rientrano nel novero di terzi, limitatamente alle sole lesioni corporali, i titolari e i dipendenti delle altre Ditte trovatisi negli ambienti di lavoro per eseguire l'attività di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tale attività.

Art. 10) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

Art. 11) Regolazione del premio

Se il **premio** è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in scheda di polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **premio**, fermo il **premio** minimo stabilito in **polizza**.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di **assicurazione** o della minor durata del contratto, deve essere fornita alla **Società** l'indicazione dell'ammontare effettivo degli elementi variabili presi come base per il calcolo del **premio**, quali:

- retribuzioni lorde corrisposte ai **prestatori di lavoro**;

le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva se dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello

relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti, le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR n° 1124 del 30/06/1965, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).

SEZIONE 3.4 – GESTIONE DEI SINISTRI

Art 1) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo qualora gli fosse pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato/i o tramite proprio legale e/o da parte di un terzo avente titolo a rappresentarlo/i.

Rimane concessa la facoltà, al contraente/assicurato, di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dare luogo a richiesta di risarcimento ancorché non vi sia stata ancora prodotta richiesta scritta da parte del danneggiato/i.

Qualora il Contraente abbia una polizza infortuni che garantisce diverse categorie di assicurati, le Parti concordano che le denunce di responsabilità civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie possono essere inoltrate in tempi successivi, a seguito di reclamo o di non soddisfazione dell'assicurato circa la liquidazione ottenuta dalla polizza infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla polizza infortuni a titolo di invalidità permanente o morte viene considerata come acconto sull'indennizzo da liquidare ai sensi della presente polizza RCT/O.

Agli effetti dell'assicurazione RCO, il contraente/assicurato ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di al primo comma, soltanto i sinistri per i quali:

- ha luogo l'inchiesta giudiziaria amministrativa a norma di legge per infortunio o per l'insorgenza di malattia professionale;
- ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS e/o da altri istituti in genere, ai sensi della normativa vigente.

Del pari il contraente/assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'istituto assicuratore Infortuni o della Previdenza sociale o da altri istituti in genere, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie, e quant'altro riguardante la vertenza.

Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO, resta comunque fermo l'obbligo per il contraente/assicurato della comunicazione scritta, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale, del quale sia venuto a conoscenza, che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

Art 2) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei dipendenti, del Segretario e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

Art 3) Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall'assicurato, purché ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art 4) Spese di giustizia penale

A parziale deroga del precedente articolo, la società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale anche con nomina di legale indicato dall'assicurato alla Società che risieda nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario competente e ne sostiene le spese nei limiti di legge, anche dopo l'eventuale tacitazione delle/e parte/i lesa/e, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

Art 5) Spese di gestione della pratica di danno

Le Parti concordano che l'assicurato sarà sempre assistito nell'allestimento della pratica di danno da una persona/consulente nominato dallo stesso.

Le spese/onorari per tale assistenza saranno rimborsati dalla Società in forma forfetaria pari € 90,00 per sinistro sino al valore del danno accertato di € 3.000,00 oppure nella misura del 3% del danno accertato per sinistri superiori a € 3.000,00, con il limite di esborso da parte della Società di € 1.000,00.

Tali importi sono al netto delle ritenute o imposte di legge che saranno rimborsate contro presentazione di relativa fattura.

Tali somme vengono corrisposte dalla Società in eccesso all'importo del sinistro liquidabile a termini di polizza.

Art 6) Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate,

Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l'assicurato, salvo il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

SEZIONE 3.5 – MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 1) Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Si conviene, limitatamente ai danni elencati nel seguente schema, di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

GARANZIE	LIMITI RISARCIMENTO	SCOPERTO/ FRANCHIGIE
Danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni	massimo risarcimento € 260.000,00= per sinistro e per anno assicurativo	franchigia assoluta € 300,00= per sinistro
Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei	massimo risarcimento € 260.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	franchigia assoluta € 300,00= per sinistro
Danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno	massimo risarcimento € 260.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	franchigia assoluta di € 300,00= per sinistro
Danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale	massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00.=	Scoperto 10% minimo e 2.000,00 massimo € 20.000,00
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali.	massimo risarcimento € 1.500.000,00= per sinistro	franchigia assoluta € 1.500,00.= per sinistro
Cose trovantisi nell'ambito dei lavori	Massimo risarcimento Euro 250.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00

Art. 2) Pagamento delle franchigie

La società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a carico del contraente.

Il contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo, ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l'importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.



Art. 3) Massimali di garanzia RCT/O

Per il Contraente ed il CONI

- per ogni sinistro Euro 10.000.000,00;
- con il limite per persona danneggiata di Euro 10.000.000,00;
- con il limite per danni a cose o animali Euro 10.000.000,00.

Per Enti organizzatori

- per ogni sinistro Euro 2.000.000,00;
- con il limite per persona danneggiata di Euro 2.000.000,00;
- con il limite per danni a cose o animali Euro 2.000.000,00.

Per i Partecipanti

- per ogni sinistro Euro 2.000.000,00;
- con il limite per persona danneggiata di Euro 1.000.000,00;
- con il limite per danni a cose o animali Euro 1.000.000,00.



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Durata della polizza;
- Recesso in caso di sinistro;
- Foro competente;
- Obblighi in caso di sinistro.

IL CONTRAENTE

.

!